

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FINANZE 9 luglio 2025, n. 45

**Adeguamento delle tariffe relative ai numeri 2 e 3 delle tasse sulle concessioni regionali Igiene e Sanità (legge regionale n. 31 del 4 dicembre 2001) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 31 dicembre 2024.**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998 concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h dello Statuto della Regione Puglia”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarico di Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture al Dott. Angelosante Albanese” e le successive proroghe dell’incarico, da ultimo con deliberazione di Giunta regionale n. 637 del 21 maggio 2025 sino al 31 dicembre 2025;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1928 del 22 ottobre 2019 con la quale è stato conferito, alla dott.ssa Elisabetta Viesti, l’incarico di Dirigente responsabile della Sezione Finanze;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1477 del 28 ottobre 2022 con la quale è stato prorogato in capo alla dott.ssa Elisabetta Viesti l’incarico di Dirigente responsabile della Sezione Finanze a decorrere dal 1° novembre 2022 e sono stati confermati, sino alla nomina del dirigente titolare, gli incarichi di direzione ad interim del Servizio Tributi Propri e del Servizio Tributi Derivati e compartecipati della Sezione Finanze, già conferiti con determinazione dirigenziale n. 9 del 4 marzo 2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 918 del 27 giugno 2025 con la quale gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza il 30 giugno 2025 sono stati prorogati sino al 31 luglio 2025;
- la Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”;
- la Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 43 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2025, n. 26 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

**PREMESSO CHE**

- la legge 281 del 16 maggio 1970 art.1 ha attribuito alle Regioni la tassa sulle concessioni regionali;
- la Sezione Finanze è titolare della gestione delle tasse di concessione regionale in materia di Igiene e Sanità;
- la Regione Puglia ha disciplinato il tributo con leggi regionali succedutesi nel tempo delle quali la legge regionale n. 31 del 4 dicembre 2001 “Disposizioni di carattere tributario” rappresenta la norma di riferimento attualmente in vigore per le tariffe della tassa di concessione regionale per Igiene e Sanità.

**VISTO**

- l'art. 4 della legge regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 recante “Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali in materia di Igiene e Sanità” ed in particolare:
- il comma 1 per il quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2026 le tariffe di cui ai numeri 2 e 3 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità allegata alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) sono incrementate del 50 per cento. Le medesime tariffe sono rideterminate con cadenza triennale a partire dal 1° gennaio 2029 sulla base dell’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT con riferimento all’ultimo mese disponibile”*;
- il comma 2 per il quale *“Con provvedimento amministrativo del dirigente del centro di responsabilità amministrativa competente sono calcolate con arrotondamento all’unità e approvate le tariffe di cui al comma 1, dandone evidenza ai soggetti tenuti al pagamento”*.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare le nuove tariffe come da Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, relative ai numeri 2 e 3 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali Igiene e Sanità allegata alla legge regionale n. 31 del 4 dicembre 2001, con decorrenza dal 1 gennaio 2026;
2. di dare atto che il presente provvedimento è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
  - a. di rendere pubblico il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31-07-2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all'Albo pretorio on-line delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA2, ai sensi delle Linee Guida del Segretario della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente prot. n. AOO\_175\_1875 del 28-05-2020;
  - b. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, del sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Tributi della Regione Puglia;
4. di comunicare le nuove tariffe stabilite dal presente provvedimento ai soggetti passivi del tributo, attraverso il sistema di comunicazione massiva del sistema gestionale Tributi.

**ALLEGATI INTEGRANTI****Documento - Impronta (SHA256)**

Adeguamento tariffe Tasse di Concessione regionale Igiene e Sanità.pdf -  
7779908ab9870f104e86890f13e842e7117703eb6e79318d1f60670049f59cf4

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario E.Q. responsabile della gestione dell'addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas naturale (cd. Arisgan) e delle tasse sulle concessioni regionali  
Chiara Maria Raffaele

Il Dirigente della Sezione Finanze  
Elisabetta Viesti



## DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE

## SEZIONE FINANZE

**ALLEGATO 1**

Adeguamento delle tariffe di cui ai numeri 2 e 3 delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità ( legge regionale n. 31 del 4 dicembre 2001) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.42 del 31 dicembre 2024.

**Tariffe in vigore dal 1 gennaio 2026.**

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
2	<p>Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di (articoli 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):</p> <p><b>a) stabilimenti termali-balneari, nonché strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie</b></p> <p><b>b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia</b></p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)  D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e).</p> <p><b>Nota:</b>  Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.  Vanno assoggettati alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). Ai sensi dell'art 196 del TU. delle, leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici od i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:</p> <p><b>1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt</b>  <b>2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt</b></p> <p>Nel caso di più apparecchi viene corrisposta la tassa per l'apparecchio con maggiore tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico. Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.</p> <p>Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>	2820  3753	1410  1877    420 173



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE

SEZIONE FINANZE

<b>3</b>	<p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):</p> <p><b>1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'istituto ha non più di 50 posti letto</li> <li>- se l'istituto ha non più di 100 posti letto</li> <li>- se l'istituto ha più di 100 posti letto</li> </ul> <p><b>2) per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il pubblico</b> D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).</p> <p><b>Nota:</b></p> <p><i>Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.</i></p> <p><i>Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.</i></p> <p><i>Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.</i></p> <p>Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>	2168 4998 12492	1085 2499 6248	420	210
----------	---	-----------------------	----------------------	-----	-----